



TurchettiZanguio&Associati

Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Rag. Antonella Barcaro  
Rag. Mauro Bonetto  
Rag. Enrico Guzzoni  
Rag. Manfredo Turchetti  
Dott. Emanuela Zanguio

Dott. Marta Maria Burati  
Dott. Federico Fantin  
Dott. Guido Piasentin  
Dott. Roberto Rea  
Dott. Alberto Rossi  
Dott. Daniele Segato  
Dott. Manuela Tassani  
Dott. Marina Turchetti

Dott. Giovanni Fraccaro  
Dott. Simone Pierantoni

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile  
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile  
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore in Economia e Commercio  
Dottore in Economia e Commercio  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore in Economia e Commercio

Praticante  
Praticante



Preg.mi Signori

**Clienti**

Loro sedi

## **Circolare informativa del 19 gennaio 2011**

\* \* \* \* \*

**Compensazioni a partire dal 01.01.2011: divieto in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo ( art. 31 D.L. 78 del 31.5.2010 convertito nella L. 122 del 30.07.2010)**

A decorre dal 1° gennaio 2011 scatta per il contribuente il divieto di compensazione in F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e già scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La preclusione all'utilizzo in compensazione dei crediti è però interessata da alcune limitazioni:

- ⇒ il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali e non riguarda quindi le altre imposte e/o contributi (per esempio Inps);
- ⇒ il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento (quindi si tratta di cartelle esattoriali notificate da più di 60 giorni);
- ⇒ i ruoli devono essere di ammontare superiore ad € 1.500,00 comprensivi di oneri accessori; è necessario tener conto, quindi, non solo del debito erariale, ma anche di sanzioni, interessi e aggi;
- ⇒ i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni sono i soli debiti erariali (quindi ruoli per contributi previdenziali o per multe stradali, ad esempio, non comportano alcuna limitazione).

### *Sanzioni*

La sanzione per l'inosservanza del divieto di compensazione sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e fino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti indebitamente compensati.

La sanzione comunque non potrà essere superiore al 50% dell'importo indebitamente compensato.



### *Criticità operative da chiarire*

In attesa dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze annunciato con il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate il 14 gennaio u.s., e che dovrebbe disciplinare la compensabilità dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo, permangono diversi dubbi sull'applicabilità del divieto di compensazione.

Alcuni in particolare riguardano la tipologia dei debiti considerati "erariali": in particolare per Irap ed addizionali regionali e comunali è necessario che venga chiarita la loro natura e quindi l'eventuale qualifica erariale.

Un altro chiarimento necessario riguarda il caso in cui il contribuente possieda crediti tributari maggiori rispetto ai debiti erariali scaduti: mancando infatti il decreto che consente la compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo con i crediti d'imposta ed in mancanza di una posizione ufficiale dell'Agenzia, non è chiaro se il divieto di compensazione sia assoluto o sia limitato al solo importo dei debiti iscritti a ruolo, lasciando liberamente compensabile il residuo.

### *Equitalia ed estratto conto on-line*

La disposizione prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010 è destinata ad avere notevoli ripercussioni laddove il contribuente utilizzi il meccanismo della compensazione in F24 e, di conseguenza, il monitoraggio della posizione debitoria nei confronti di Equitalia è indispensabile al fine una corretta applicazione della norma.

Proprio per agevolare il contribuente in tal senso Equitalia ha attivato sul proprio sito web [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it) la possibilità di visualizzare la propria situazione debitoria a partire dal 2000, ed in particolare i ruoli emessi e non pagati. All'interno della funzione "estratto conto" è inoltre possibile delegare sino ad un massimo di due intermediari alla medesima consultazione.

Per utilizzare il servizio di "estratto conto" è necessario ottenere delle credenziali di accesso:

- il nome utente e la password rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- oppure il pin rilasciato dall'Inps.

Le credenziali rilasciate dall'Agenzia, rispetto a quelle dell'Inps, permettono l'accesso a molti altri servizi quali ad esempio la consultazione del proprio "cassetto fiscale" dove sono registrati tutti i versamenti effettuati con modelli F24 ed F23, i dati delle proprie dichiarazioni dei redditi, ecc.

Di seguito alleghiamo le istruzioni per l'ottenimento del nome utente e della password direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, senza dover accedere agli uffici, e le successive istruzioni per



l'accesso al proprio "estratto conto" dei ruoli e per la delega allo studio della sua consultazione, al fine di consentirci un continuo monitoraggio della situazione di eventuali debiti scaduti in presenza di compensazione.

Qualora riscontriate delle difficoltà di natura operativa per l'ottenimento delle credenziali potete rivolgervi a noi e vi metteremo in contatto con i nostri responsabili di tale servizio.

*Deleghe predisposte dallo Studio*

Vi comuniciamo che provvederemo a generare le deleghe di pagamento effettuando le compensazioni di tributi e contributi sulla base della documentazione in nostro possesso.

Qualora siano presenti divieti o limiti di compensazione dovrete darcene tempestiva comunicazione scritta.

In assenza di tale comunicazione nessuna responsabilità od onere potranno esserci addebitati.

\* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Marta Maria Burati  
Dott. Manuela Tassani  
*Studio M. Turchetti, E. Zanguio & Associati*